

# COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di NAPOLI

## REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO IN  
CONCESSIONE NEL PORTO DI SANT'ANGELO

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 18 in data 20.08.2013

## INDICE

### **CAPO I – GENERALITÀ**

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Individuazione del Porto
- Art. 4 - Organizzazione interna

### **Capo II - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO AI PONTILI**

- Art. 5 - Generalità
- Art. 6 - Ancoraggio
- Art. 7 - Utilizzazione Banchine e dei pontili
- Art. 8 - Ormeggi
- Art. 9 - Casi di forza maggiore e di emergenza

### **Capo III - ORMEGGIO DEL NAVIGLIO**

- Art. 10 - Posti di ormeggio
- Art. 11 - Assistenza in Porto
- Art. 12 - Fondali
- Art. 13 - Cessione del posto di ormeggio
- Art. 14 - Disponibilità e occupazione del posto di ormeggio
- Art. 15 - Posti di ormeggio di transito
- Art. 16 - Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni
- Art. 17 - Inquinamenti, molestie e divieti

### **Capo IV - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**

- Art. 18 - Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza
- Art. 19 - Ispezioni
- Art. 20 - Assicurazione

### **Capo V - SERVIZI AI PONTILI**

- Art. 21 - Servizi portuali
- Art. 22 - Servizi generali portuali
- Art. 23 - Servizi sussidiari
- Art. 24 - Servizi tecnici
- Art. 25 - Obblighi e divieti
- Art. 26 - Piano Generale degli Ormeggi
- Art. 27 - Responsabilità
- Art. 28 - Canoni e Tariffe
- Art. 29 - Attracco abusivo.
- Art. 30 - Inosservanza e norma di rinvio

# CAPO I – GENERALITÀ

## Art. 1

### Campo di applicazione

Il presente atto disciplina l'utilizzo dei posti di ormeggio ai pontili ed ai tratti di banchina nel porto di Sant'Angelo del Comune di Serrara Fontana (NA) in aderenza al contenuto della Concessione Demaniale Marittima nr. 81/2006 integrata e modificata dalla nr. 153/2008 con validità fino alla data del 31.12.2020, stipulata con l'Amministrazione Regionale, e intestata al Comune di Serrara Fontana (NA) quale "Concessionario", relativa all'occupazione ed all'uso, di aree demaniali marittime e specchi acquei allo scopo di mantenere pontili galleggianti e porzione di banchina portuale per l'ormeggio di unità da diporto, come da planimetria allegata che è parte integrante del presente atto.

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento il presente regolamento, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti la struttura Portuale, in accordo con le disposizioni vigenti.

## Art. 2

### Definizioni

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti del Porto e da chiunque a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda.

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario. Lo stesso rimane comunque soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, nonché alla osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, e di tutte le altre Leggi e regolamenti dello Stato.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

**a) Gestore:** Il comune di Serrara Fontana o altro soggetto affidatario ai sensi dell'art. 45bis Cod.Nav del servizio in forza di provvedimento comunale, che assume i diritti e gli obblighi del Concessionario ed opera nell'ambito delle direttive ricevute dal medesimo;

**b) Concessionario:** Il Comune di Serrara Fontana, quale soggetto che, con l'atto di concessione sopra ricordato, assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione concedente e all'Autorità Marittima;

**c) Utente:** L'assegnatario del posto di ormeggio, che abbia stipulato il relativo contratto con il Gestore o con il Concessionario, o che ne abbia altro legittimo uso; in particolare la persona fisica, giuridica o l'Ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all'ormeggio riservato sia nei posti in transito (Proprietario, Comandante o Responsabile della imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, ecc..) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino i pontili e comunque l'intera superficie demaniale in concessione;

**d) Unità da diporto:** L'unità da diporto, secondo la definizione di cui al D. Lgs. 171/2005, si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto e si distingue in: **nave da diporto** unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (>24mt); **imbarcazione da diporto** unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (>10mt <24mt); **natante da diporto** unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri (<10mt).

**g) Posto di ormeggio:** specchio acqueo assegnato dal Concessionario/Gestore per l'ormeggio temporaneo di una unità, per un periodo fisso dell'anno con modalità di utilizzo e tariffe stabilite dal Concessionario/Gestore.

**h) Contratto di ormeggio:** Atto legittimante l'uso del posto di ormeggio;

### **Art. 3**

#### **Individuazione del Porto Turistico**

Il Porto turistico è individuato con il punto di coordinate **Lat. 40°41,72'N – Long. 13° 53,76'E** e comprende gli spazi demaniali, come da planimetria allegata, delimitati con linea di colore rosso.

Le aree a mare destinate agli ormeggi sono così suddivise e classificate come riportato nella planimetria allegata alla Concessione Demaniale Marittima di cui all'art. 1:

- **SP "A" e SP "A1"** – da una banchina fissa ed un pontile galleggiante posto a ridosso della scogliera di sopraflutto;
- **SP "B"** – da un pontile galleggiante antistante la scogliera di sottoflutto;
- **SP "C" e SP "C1"** – da un pontile galleggiante posto prospiciente al vecchio molo (lato ponente);
- **SP "C2"** – da un pontile galleggiante posto antistante lo scalo d'alaggio;
- **SP "I" SP "I 1"** – da banchina fissa (vecchio molo pescatori), da passerella in legno ancorata al perimetro del molo e pontile galleggiante posto a ridosso della scogliera di sottoflutto.

Per motivi di sicurezza l'area portuale potrà essere recintata e/o protetta e sorvegliata con un sistema di telecamere a circuito chiuso con videosorveglianza e webcam o altro dispositivo di sicurezza e controllo.

### **Art. 4**

#### **Organizzazione interna**

Il Gestore provvede direttamente, mediante proprio personale, in base alle indicazioni dell'Ufficio Demanio- (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione) alla gestione portuale e a tutte le attività connesse, limitatamente alla gestione dei posti di ormeggio di unità da diporto.

La gestione dei posti di ormeggio è affidata a personale del Gestore, al quale vengono attribuiti tutti i poteri a tal uopo necessari.

## **Capo II - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO AI PONTILI**

### **Art. 5**

#### **Generalità**

L'accosto ai pontili e al tratto di banchina è consentito in ogni tempo alle unità da diporto, traffico e pesca nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà attenersi alle Regole per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima ed a quelle integrative del presente regolamento, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente, per ragioni di sicurezza e di soccorso, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione al personale addetto ai pontili ed alle banchine delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta destinazione, ecc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dal Porto.

#### **Art. 6 Ancoraggio**

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore è vietato dar fondo e rimanere all'ancora in prossimità dei pontili e dei tratti di banchina in concessione senza il permesso dell'Autorità Marittima. Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora per maggior sicurezza.

#### **Art. 7 Utilizzazione delle banchine e dei pontili**

In presenza di eventuali esigenze straordinarie connesse con la sosta in porto di unità militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di unità di traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze di polizia e sicurezza portuale, il Concessionario è tenuto, dietro richiesta dell'Autorità Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

#### **Art. 8 Ormeggi**

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinesche, nel rispetto dell'assegnazione dei posti di ormeggio disposti unilateralmente dal Gestore.

Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza e salvo che sulla testata dei pontili, tutte le unità dovranno essere ormeggiate "in andana" (poppa) negli spazi assegnati. Per le sole unità munite di fuoribordo aventi particolari caratteristiche il Gestore potrà autorizzare l'ormeggio con la prora rivolta verso i pontili.

E' vietato ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre suddette. Eccezion fatta per espressa diversa disposizione dell'Autorità Marittima, la velocità massima consentita per l'accosto ai pontili e/o banchine è quella minima di governo, e comunque non superiore ai **3 (tre)** nodi.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte/anelli, cime ecc..

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Concessionario o del Gestore. Il Concessionario ( o il Gestore) provvederà a sostituire ogni cima di ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Concessionario/Gestore.

#### **Art.9 Casi di forza maggiore e di emergenza.**

Fermo restando i compiti ed i poteri dell'Autorità Marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale anche dal Gestore dei pontili, il Gestore stesso provvederà a segnalare all'Autorità marittima il personale presente a bordo delle imbarcazioni ormeggiate. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di legge (articoli 69 e 70 del codice della navigazione) di mettere a disposizione il personale stesso.

Il Concessionario/Gestore si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione agli Utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura del personale addetto ai pontili, senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora una imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, in conformità a quanto previsto dal Codice della Navigazione, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione, a proprie spese e nel minor tempo possibile, al fine di evitare che l'imbarcazione affondata provochi danni ad altre imbarcazioni. Nel caso in cui il proprietario non si impegni per tempo o sia impossibilitato alla rimozione dell'unità, il Gestore si riserva di provvedere al recupero addebitandone tutte le spese al proprietario. Il Concessionario/Gestore è esente da responsabilità per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni derivanti da qualsiasi causa di forza maggiore.

## Capo III - ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

### Art. 10 Posti di ormeggio

I pontili e le banchine all'uopo destinate consentono l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni da diporto divise in classi, come indicato nel seguente prospetto:

Classe	Dimensioni massime delle unità in metri lungh	
I	fino a 5 metri	
II	da 5,01 mt. a 7 mt.	
III	da 7,01 a 9 mt	
IV	da 9,01 mt. a 11 mt	
V	da 11,01 a 13 mt	
VI	da 13,01 a 16 mt	
VII	da 16,01 a 21 mt	
VIII	da 21,01 a 24 mt	
IX	da 24,01 a 28 mt	

Le unità da diporto ormeggiabili non possono in nessun caso eccedere le dimensioni massime di 28.00 mt in lunghezza e negli ormeggi ivi stabiliti senza nessuna tolleranza.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la lunghezza dell'unità si intende fuori tutto.

La metratura dell'imbarcazione verrà individuata come segue:

1. per le unità immatricolate farà fede la misura indicata sulla Licenza di Navigazione;
2. per le unità non immatricolate si procederà alla misurazione adottando il criterio di misura del registro navale (misurazione dello scafo senza appendici). In caso di contestazione sarà l'utente, con onere a proprio carico e avvalendosi di ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto, a dimostrare la veridicità della propria dichiarazione.

Il Gestore può in qualsiasi momento procedere alla verifica della documentazione di bordo delle imbarcazioni non immatricolate per accertarne la rispondenza con quella prodotta in sede di assegnazione e l'armatore è tenuto ad esibirla.

Nel caso in cui l'armatore non l'avesse in disponibilità, il Gestore si riserva la facoltà di appurare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata dall'assegnatario in sede di assegnazione dell'ormeggio secondo le modalità previste dalla lett.b) del precedente comma.

Qualora dalla suddetta verifica risultasse mendace la dichiarazione prodotta, si procederà d'ufficio alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria competente e contestualmente, a mezzo raccomandata a.r., si intimerà la rimozione dell'imbarcazione da effettuarsi improrogabilmente entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

La mancata osservanza della prescrizione di cui sopra comporterà :

- la rimozione d'ufficio dell'imbarcazione con addebito al proprietario di tutte le spese conseguenti;
- la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio.

Laddove non fosse possibile procedere d'ufficio alla rimozione del natante, il Gestore procederà all'immediata segnalazione dell'occupazione abusiva dell'ormeggio alla Capitaneria di Porto.

Sono inoltre previsti tratti di banchina e di pontile destinati come da piano ormeggio:

- alle unità da diporto in transito, per una capacità complessiva di posti d'ormeggio pari al 10% del totale dei posti disponibili;
- alle unità da pesca professionale locale il cui numero viene deliberato annualmente dal Concessionario.
- alle unità di linea previste dal quadro accosto regionale e a quelle che effettuano i giri dell'isola;
- alle unità da traffico passeggeri comunemente denominate "taxi boat";
- alle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia ;

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti e della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto, il numero massimo di imbarcazioni per specifica categoria è così fissato in relazione agli ingombri massimi:

- Classi da I a VII: numero massimo di unità da diporto 105;
- Classi da VII a IX: numero massimo di unità da diporto 15.

Qualora le aree in concessione siano oggetto di variazione, il numero massimo di imbarcazioni sarà rideterminato, in funzione degli spazi disponibili.

## **Art. 11**

### **Assistenza in Porto**

Il Porto turistico potrà essere dotato di apparato VHF sintonizzato in ascolto sul Canale 6. Le unità che necessitano di assistenza per l'ormeggio e/o per il disormeggio potranno richiederla anche tramite il predetto Canale 6 prima dell'inizio delle manovre.

Al personale di banchina è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e disormeggio, fatti salvi i casi di emergenza o per motivi di sicurezza.

Per motivi di sicurezza e/o emergenza, il personale di banchina è autorizzato a salire a bordo delle unità all'ormeggio anche in assenza del proprietario o suo rappresentante delegato per assicurare gli ormeggi, spostando, se il caso, cime e catene.

Qualora il Concessionario/Gestore disponga il cambio di ormeggio, la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell'unità con proprio equipaggio. Nel caso in cui l'unità non disponesse di equipaggio e il proprietario fosse nell'impossibilità di eseguire la manovra disposta, sarà il Concessionario/Gestore a provvedere con proprio personale con oneri e responsabilità a carico dell'armatore medesimo.

## **Art. 12**

### **Fondali**

I pescaggi utili all'interno dello specchio acqueo protetto, in rapporto alle profondità dei fondali realizzati e mantenuti, in condizioni di minima marea oscillano da un min. di 0.50 mt ad un max di 5 mt.

## **Art. 13**

### **Cessione del Posto di ormeggio**

L'atto di assegnazione del posto di ormeggio si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di assegnazione temporanea, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali. Tale contratto di ormeggio garantisce il diritto ad ormeggiare l'unità ai pontili o al tratto di banchina destinata.

#### **Art. 14**

##### **Disponibilità e occupazione del Posto di ormeggio**

L'utente non può in alcun caso cedere o subconcedere ad altri l'ormeggio assegnatogli, è vietato ugualmente lo scambio degli ormeggi tra gli Utenti.

L'utente non può occupare l'ormeggio con unità diversa da quella comunicata ed autorizzata in sede di assegnazione.

Ogni utente che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 2 (due) giorni dovrà comunicare per iscritto al Gestore la durata dell'assenza affinché questi ne possa disporre per l'utilizzazione durante la sua assenza. Durante il periodo di non occupazione dell'ormeggio il Gestore potrà utilizzarlo.

Il Gestore, in funzione di esigenze particolari legate alla migliore allocazione dei posti barca, potrà disporre, nel corso del periodo di gestione, l'assegnazione di altro posto di ormeggio adeguato alla tipologia di imbarcazione.

L'inosservanza di quanto disposto comporta la decadenza dal diritto d'ormeggio.

Gli ormeggi, anche quelli di transito di cui al successivo articolo, sono annotati in apposito registro tenuto dal personale addetto al pontile, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione ricevuta. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

#### **Art. 15**

##### **Posti di ormeggio di transito**

L'unità in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso di transito, qualora ve ne sia disponibilità.

La sosta delle unità di ormeggio in transito, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, non deve superare le 48 ore. Non è consentito per tali unità ritornare prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data della partenza da detti ormeggi, salvo casi di comprovata necessità.

Durante tale periodo le unità da diporto sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali, in ragione delle dimensioni dell'unità e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato dalle tariffe in vigore.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso.

Gli ormeggi delle unità in transito sono annotati in apposito registro tenuto dal personale addetto al pontile, con l'indicazione dei movimenti degli utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione del posto ricevuto.

Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

#### **Art. 16**

##### **Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni**

Ogni unità ormeggiata ai pontili o al tratto di banchina all'uopo destinata deve essere chiaramente identificabile.

L'Utente, perciò deve provvedere ad esporre apposito contrassegno rilasciato dal Gestore affinché la propria unità sia chiaramente distinguibile dalle banchine o dai pontili.

**Art. 17****Inquinamenti, molestie e divieti**

Alle unità ormeggiate ai pontili e al tratto di banchina all'uopo destinato è vietato:

- a) a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e del Gestore, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00. E' altresì vietato in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;
- b) l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature a tenuta stagna, o a distruzione chimica per raccogliere i liquami;
- c) l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- d) l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Gestore provvede gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione;
- e) lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- f) fare balneazione e immersioni subacquee, escluse quelle necessarie per la manutenzione e controllo delle opere portuali effettuate da sommozzatori professionisti appositamente autorizzati; effettuare lo sci nautico, wind surf e pesca,
- g) il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, mentre per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate è consentito il solo impiego di prodotti biodegradabili al 100%;
- h) di ingombrare con oggetti, materiali tenders o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i pontili e le banchine.
- i) accedere al Porto turistico e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) sui moli, sui pontili e nelle aree portuali in genere, fatta eccezione per i mezzi del personale addetto;
- j) l'utilizzo in proprio delle attrezzature antincendio;
- k) effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nei registri dell'ex art.68 del Codice della Navigazione.
- l) eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'ormeggio o alate a secco al di fuori delle aree all'uopo destinate;
- m) lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo;
- n) manomettere e/o modificare gli ormeggi, le colonnine di erogazione elettrica ed idrica o di altri servizi nonché lasciare tubi e fili lungo banchina e pontili;
- o) lavarsi, stendere biancheria, prendere il sole su banchine, pontili e moli;
- p) accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulla banchina, sui pontili e sui moli;
- q) provocare rumori molesti o disturbo alla quiete pubblica;
- r) lasciare sui pontili le manichette dell'acqua non opportunamente raccolte, lasciare l'acqua di banchina aperta o collegata all'imbarcazione senza persone a bordo e l'utilizzo di acqua per usi impropri;
- s) per tutte le unità nell'ambito dell'approdo ed in entrata ed uscita dallo stesso, superare la velocità di 3 nodi e comunque le unità in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
- t) lasciare in abbandono le unità; le spese inerenti la rimozione d'ufficio saranno a carico dell'utente.

## Capo IV - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

### Art. 18

#### Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto, pesca e traffico nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

Rimangono ferme, inoltre, le prerogative regolamentari dell'Autorità Marittima.

L'Utente deve osservare inoltre le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- a) prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- b) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- c) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- d) le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
- e) in caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili il Concessionario/Gestore e/o il personale addetto al pontile, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata e se del caso allontanata dal Porto.
- f) Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- g) In caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare Concessionario/Gestore e/o il personale addetto al pontile, nonché l'Autorità Marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo.
- h) Dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento applicate dal Concessionario, con la vigilanza del Gestore, ed è altresì soggetta alla giurisdizione della Autorità Marittima per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima.
- i) Non è consentito ai proprietari di imbarcazioni apportare modifiche od aggiunte alle strutture degli ormeggi, a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione da parte del Gestore. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o al Concessionario/Gestore.

Fermo restando l'obbligo per l'Utente di prendere le iniziative immediate in suo potere per tentare di estinguere l'incendio, le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione del Concessionario/Gestore che si avvarrà della collaborazione del personale addetto ai pontili e sotto la vigilanza della locale Autorità Marittima competente.

La sottoscrizione del contratto di ormeggio attribuisce esclusivamente un diritto a posizionare la propria unità nello specchio acqueo assegnato, con esclusione di qualsiasi onere del Concessionario in merito alla custodia della stessa. Il contratto infatti ha ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture di ormeggio nello specchio acqueo, con esclusione di qualsiasi obbligo relativo alla custodia dell'unità navale ovvero di altri oneri estesi a

tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi, e comunque a tutto ciò che si trova sulla nave.

Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'utente il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente o dei terzi riconosciuti responsabili, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

### **Art. 19** **Ispezioni**

Il Concessionario potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire con le Autorità Marittime alla prevenzione di incendi e danni relativamente alle imbarcazioni all'ormeggio. In particolare, può sottoporre eventuali situazioni particolari all'Autorità Marittima, la quale valuterà se disporre o meno, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo dell'imbarcazioni all'ormeggio per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione su favorevole parere dell'Autorità Marittima.

### **Art. 20** **Assicurazione**

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi. Il Gestore potrà allontanare dalla zona in Concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

## **Capo V - SERVIZI AI PONTILI**

### **Art. 21** **Servizi portuali**

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte del Concessionario, anche attraverso terzi autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei servizi portuali di cui al successivo articolo.

### **Art. 22** **Servizi generali portuali**

Sono servizi portuali generali:

- Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo;
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- Servizi igienici;
- Servizio vigilanza, h 24/24;
- Servizio antincendio e antinquinamento;
- Pulizia e mantenimento dei fondali;
- Servizio assistenza con apparato VHF sul canale 6;

- Raccolta di olii esausti e batterie;
- Video sorveglianza;
- Pubblica illuminazione

### **Art. 23** **Servizi sussidiari**

Sono servizi sussidiari:

- la somministrazione di acqua potabile ed energia elettrica.
- la somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina, alle condizioni stabilite dal Concessionario.
- la somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina; i terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito; il personale della Direzione dei pontili sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.

### **Art. 24** **Servizi tecnici**

Consistono nella fornitura, in misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali :

- Interventi su emergenze di eventi straordinari;

Per le operazioni di cui sopra gli Utenti debbono rivolgersi di volta in volta al Concessionario, o al Gestore a seconda del tipo di intervento richiesto, unico autorizzato a svolgere tali operazioni nell'ambito della Concessione.

### **Art. 25** **Obblighi e divieti**

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente munite sulle fiancate di un numero sufficiente di parabordi adeguati all'unità, per non danneggiare quelle vicine, ed essere in possesso di adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni del Gestore, sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate.

Il numero minimo dei parabordi, per ogni lato, necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza va calcolato con la seguente formula:  $n=L/2 + 1$  (dove L è la lunghezza in mt. dell'imbarcazione).

E' vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente messa in sicurezza.

La vendita a terzi dell'unità oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio;

In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

I proprietari/utenti di imbarcazioni non autosvuotanti, in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati al Gestore che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive imbarcazioni).

Gli utenti che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto che provveda per loro conto a controllare l'unità in caso di necessità o avverse condizioni meteo. In alternativa, tale incarico potrà essere affidato al Gestore previo il pagamento del servizio prestato.

Le unità non possono mai costituire sede di attività commerciali e professionali.

**Art. 26****Piano generale degli Ormeggi**

Il Concessionario in relazione alle aree in concessione e all'organizzazione generale del porto in sintonia con l'Autorità Marittima Locale predispone il Piano Generale degli Ormeggi per la individuazione e destinazione dei posti barca presso i pontili e le banchine in concessione.

Il Piano Generale degli Ormeggi stabilisce il numero dei posti d'attracco suddivisi per categoria, dimensioni e tipologia di imbarcazione, di cui all'art. 10 ed è quello risultante dalla planimetria allegata al presente Regolamento. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dalla "Regione Campania" sentito l'Autorità Marittima Locale ai fini della Sicurezza portuale e della Navigazione.

**Art. 27****Responsabilità**

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza.

Per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose e unità nell'espletamento dei servizi in appalto, il Concessionario è manlevato da qualsiasi azione, danno o molestia da parte degli aventi causa, mentre gli appaltatori e, comunque, tutti coloro che svolgono attività lucrative nell'ambito portuale, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per ogni servizio di cui sono responsabili.

Resta stabilito che per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose per attività diverse dai servizi portuali, il Concessionario è manlevato da qualsiasi azione di responsabilità.

Il Concessionario non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto turistico e anche a bordo delle imbarcazioni.

Il Concessionario è altresì manlevato dalla responsabilità per danni causati da urto fortuito o per causa dubbia ai sensi dell'art.482 del Codice della Navigazione.

**Art. 28****Canoni e Tariffe**

Le tariffe di ormeggio e dei servizi portuali vengono deliberati annualmente dal Concessionario (Comune di Serrara Fontana).


**Art. 29****Attracco abusivo**

In caso di attracco non autorizzato, il natante o l'imbarcazione sarà immediatamente rimossa coattivamente a cura dell'Autorità di Polizia Locale accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario. Inoltre ai contravventori verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista per legge.

**Art. 30****Inosservanza e norma di rinvio**

Chiunque non osserva le norme stabilite dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D. Lgs. 171 del 2005.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le norme del Codice della navigazione ed altre norme speciali vigenti in materia.



## DESCRIZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

SPECCHIO ACQUEO "A" - "A1"			(nr. 29 posti)				
POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'	POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'
dal nr. 01 al nr. 03	classi I - V	fino a mt.13,00	nr. 3	dal nr. 30 al nr. 33	classi I - IV	fino a mt.11,00	nr. 4
dal nr. 04 al nr. 13	classi I - VI	fino a mt.16,00	nr. 10	dal nr. 34 al nr. 36	classi I - VI	fino a mt.16,00	nr. 3
dal nr. 14 al nr. 15	classi I - VI (unità di transito)	fino a mt.16,00	nr. 2	dal nr. 37 al nr. 41	classi I - III	fino a mt. 9,00	nr. 5
dal nr. 16 al nr. 16	unità di linea (giro dell'isola)		nr. 1	dal nr. 42 al nr. 43	classi I - IV	fino a mt. 11,00	nr. 2
dal nr. 17 al nr. 18	classi I - VI (unità di transito)	fino a mt.16,00	nr. 2				
dal nr. 19 al nr. 22	classi I - VI	fino a mt.16,00	nr. 4				
dal nr. 23 al nr. 28	classi I - IX	fino a mt.28,00	nr. 6				
dal nr. 29 al nr. 29	unità di polizia		nr. 1				

SPECCHIO ACQUEO "C2"			(nr. 14 posti)				
POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'	POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'
dal nr. 30 al nr. 33	classi I - IV	fino a mt.11,00	nr. 4	dal nr. 44 al nr. 47	classi I - V	fino a mt.13,00	nr. 4
dal nr. 34 al nr. 36	classi I - VI	fino a mt.16,00	nr. 3	dal nr. 48 al nr. 50	classi I - IV	fino a mt.11,00	nr. 3
dal nr. 37 al nr. 41	classi I - III	fino a mt. 9,00	nr. 5	dal nr. 51 al nr. 61	classi I - III (taxi boat)	fino a mt. 9,00	nr. 11
dal nr. 42 al nr. 43	classi I - IV	fino a mt. 11,00	nr. 2	dal nr. 62 al nr. 64	classi I - IV (unità locale di pesca)	fino a mt. 9,00	nr. 3
				dal nr. 65 al nr. 67	classi I - VI (unità locale di pesca)	fino a mt. 16,00	nr. 3
				dal nr. 68 al nr. 72	classi I - VI	fino a mt. 16,00	nr. 5

SPECCHIO ACQUEO "C1"			(nr. 29 posti)				
POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'	POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'
dal nr. 44 al nr. 47	classi I - V	fino a mt.13,00	nr. 4	dal nr. 12 al nr. 15	classi I - II (unità di noleggio)	fino a mt. 7,00	nr. 4
dal nr. 48 al nr. 50	classi I - IV	fino a mt.11,00	nr. 3	dal nr. 16 al nr. 21	classi I - II	fino a mt. 7,00	nr. 6
dal nr. 51 al nr. 61	classi I - III (taxi boat)	fino a mt. 9,00	nr. 11	dal nr. 22 al nr. 25	classi I - II (unità locale di pesca)	fino a mt. 7,00	nr. 4
dal nr. 62 al nr. 64	classi I - IV (unità locale di pesca)	fino a mt. 9,00	nr. 3	dal nr. 26 al nr. 30	classi I	fino a mt. 5,00	nr. 5
dal nr. 65 al nr. 67	classi I - VI (unità locale di pesca)	fino a mt. 16,00	nr. 3	dal nr. 31 al nr. 40	classi I - II	fino a mt. 7,00	nr. 10
dal nr. 68 al nr. 72	classi I - VI	fino a mt. 16,00	nr. 5	dal nr. 41 al nr. 44	classi I	fino a mt. 5,00	nr. 4

RESIDENTI E PESCATORI LOCALI - SPECCHIO ACQUEO "L" - "L1"			(nr. 44 posti)				
POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'	POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'
dal nr. 01 al nr. 11	classi I - II	fino a mt. 7,00	nr. 11	dal nr. 12 al nr. 15	classi I - II (unità di noleggio)	fino a mt. 7,00	nr. 4
dal nr. 16 al nr. 21	classi I - II	fino a mt. 7,00	nr. 6	dal nr. 22 al nr. 25	classi I - II (unità locale di pesca)	fino a mt. 7,00	nr. 4
dal nr. 26 al nr. 30	classi I	fino a mt. 5,00	nr. 5	dal nr. 31 al nr. 40	classi I - II	fino a mt. 7,00	nr. 10
dal nr. 41 al nr. 44	classi I	fino a mt. 5,00	nr. 4				